

Sentenza n. 1726/2014 pubbl. il 18/12/2014
RG n. 111051/2008
Repert. n. 4680/2014 del 23/12/2014

N. R.G. 111051/2008



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 111051/2008

tra

A A/

ATTORE/I

e

I' E DI A
R A
M R

CONVENUTO/I

Oggi **18 dicembre 2014** ad ore **11.00** innanzi al dott. Matteo Marini, sono comparsi: per A A' l'avv. BOSI CHIARA, oggi sostituito dall'avv. Eva Castagnoli; per R A' per M R l'avv. M I L' A e l'avv. C S U. O (()

i quali precisano che non può essere oggetto di revocatoria la costituzione di usufrutto da parte del donatario in quanto non "revocabile".

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. Castagnoli precisa le conclusioni come da note già depositate del 2 dicembre 2014 e gli avv.ti M li e C s come da memoria conclusiva del 4 dicembre 2014.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice
dott. Matteo Marini

pagina 1 di 6

GIURE.IT

Firmato Da: MARINI MATTEO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e26bb



N. R.G. 111051/2008



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Marini all'udienza del 18 dicembre 2014, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **111051/2008** promossa da:

A **A** (C.F. , con il patrocinio dell'avv. **B** **I**
C **A**, elettivamente domiciliato in presso il
difensore avv. **B** **I** **C** **A**

- parte attrice -

contro

M **R** (**A** **A**), **A** **A**
(**A** **A**), **A** **A** (**A** **A**), la prima in
proprio e quale erede di **A** **R** le altre quali eredi del medesimo e, con-
seguentemente di **I** **A** **A**, con il patrocinio dell'avv. **M** **I** **L** **A** e
dell'avv. **C** **S** **U** **O** (**A** **A**)

ed elettivamente domiciliato in

presso il difensore avv. **M** **I** **L** **A**;

N **A**, quale erede di **I** **A** **A**, contumace;

- parte convenuta -

Oggetto: azione revocatoria ordinaria

Conclusioni A "dichiarare inefficace nei confronti dell'odierno attore l'atto di dona-
zione stipulato in data 20/11/2004 al ministero notaio Dott. Tonino Cabrini di Brescello re-
pertorio numero 42173 e raccolta 20952 tra i signori di **I** **A** **A** e **M** **R** tra-
scritta Reggio Emilia in data 15/12/2004 al numero 33212 registro generale e 19455 regi-



stro particolare e al numero 33213 registro generale e il numero 19456 registro particolare, con vittoria di spese e onorari di causa;

Conclusioni EREDI DI A : " in via pregiudiziale dichiarare, ai sensi e per gli effetti di quell'articolo 164 commi primo e secondo c.p.c. la nullità della citazione, nonché, ai sensi dell'articolo 160 c.p.c., della notifica della stessa siccome effettuato dal Sig. A , A agli 'eredi di I , A presso l'ultimo domicilio del defunto in Brescello, s

; nel merito rigetta la domanda revocatoria proposta dal Sig. A A per carenza di interesse ad agire e, in quanto del tutto è palesemente infondata, in fatto ed in diritto, per assenza di presupposti di legge; con vittoria di spese, spese di lite, diritti ed onorari di giudizio".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Parte attrice, sul presupposto di essere socia della società E di A A & C e di aver versato, a titolo di prestito ed al fine di ripianare l'esposizione debitoria presentata dalla società in sede di liquidazione, la somma complessiva di € 205.358,83, ha lamentato che il credito nei confronti degli altri soci sarebbe stato leso dall'atto rogato notaio Cabrini 20/11/2004 con il quale il signor I A avrebbe donato al fratello R la nuda proprietà, con riserva di usufrutto, della totalità del proprio patrimonio immobiliare composto da:

- quota di un terzo sugli immobili identificati nel catasto fabbricati del Comune di Brescello al foglio 14, mappale 100 subalterni 1, 2, 3 e 4 e mappale 356, mappale 792 subalterni 1,2, 3,4 e quelli identificati al foglio 10 mappale 363 subalterni 1,2, 3,4, foglio 15 mappale 348 350 e foglio tre mappale 7, 8, 9;

- quota di un quarto sull'appezzamento di terreno identificato del medesimo catasto terreni del Comune di Brescello al foglio numero cinque, mappale 109, 110,111, 106,107 e 108.

Ha rilevato parte attrice che il donante, a norma dell'articolo 786 del codice civile, avrebbe previsto che, dopo la sua morte, l'usufrutto sarebbe stata riservata vantaggio della cognata, signori R M che accettava; alla luce di detti elementi di fatto parte attrice ha ritenuto che detto atto avrebbe leso il proprio diritto di credito per la quota di € 29.708,22 per ciascuno dei soci e, per detta ragione, ha chiesto che fosse dichiarata l'inefficacia del suddetto atto.

Le parti convenute si sono costituiti in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione e della notifica dal momento che esso sarebbe stato notificato agli



eredi di I: Al . presso l'ultimo domicilio del defunto in Brescello, ---; in subordine ha eccepito la mancanza di interesse da parte dell'attore dal momento che *"non soltanto non sono diminuite le garanzie patrimoniali a favore dell'asserito credito del Sig. A1 : Al pari a € 29.708,22 ma a ben vedere sono addirittura aumentate, restando così privata di qualsivoglia fondamento, processuale sostanziale, la domanda attore"*. Sul punto, parte convenuta ha, infatti, rilevato come il signor R . A *"essendo già deceduto l'altro suo fratello A e non avendo egli nè moglie nè prole - per motivi di riconoscenza nei confronti della famiglia del proprio fratello gemello, R A considerava l'assistenza e l'affetto da sempre ricevuti"*. A ben vedere, quindi, *"la donazione del 20/11/2004 non ha fatto altro che anticipare temporalmente, alla suddetta data, la successione ereditaria a favore del fratello, signor R A , nella titolarità degli immobili sul descritti, anche se temporaneamente soltanto a titolo di nuda proprietà"*, successione che *"avrebbe potuto comunque legittimamente verificarsi a pieno titolo, di lì a meno di tre anni, in conseguenza del decesso del donante avvenuto in data 17/8/2007"*. In altre parole, dal momento che i signor R: A1 deve ritenersi unico erede del signor I o, e il dovrà rispondere anche degli eventuali debiti del fratello deceduto e ciò, sia con i propri beni che con quelli ereditati.

2.- Con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate relativamente alla irregolarità e/o nullità della notifica dell'atto di citazione, premesso che l'atto di citazione risulta completo di tutti i necessari elementi, si deve osservare che alla luce delle cartoline allegate all'atto di citazione nonché dalla analisi della relative relazioni di notificazione, erge chiaramente che tale atto è stato notificato sia agli eredi di I: A1 , impersonalmente che personalmente ai sigg.ri R . A e M i R , tuttavia nell'ultimo domicilio del defunto. Fermo restando che dal momento che, trattandosi di un vizio della *vocatio in ius*, la costituzione del convenuto R : A : ha prodotto l'effetto di sanatoria, correttamente il precedente giudice, con ordinanza 23 gennaio 2009, ha disposto la rinnovazione della notifica, nei confronti degli eredi del defunto I A entro il 18 marzo 2009; detta notifica è stata eseguita in data 13 marzo 2009 nei confronti dell'erede N: A1 e R o A1 e in data 12 marzo 2009 nei confronti della sig.ra M R



Da ciò consegue che il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato. Parimenti deve essere rigettata la domanda volta alla dichiarazione di estinzione del presente giudizio in quanto, come vi è visto, l'atto di rinnovazione, non solo è stato avviato alle notifiche ma quest'ultime sono state effettuate entro il termine del 18 marzo 2009.

Ciò premesso, le eccezioni sollevate da parte convenuta devono ritenersi solo parzialmente fondate. Infatti, è pur vero che, a seguito del decesso del signor I. , R. Al debba ritenersi a tutti gli effetti suo erede, con la conseguenza che lo stesso, proprio in virtù di detta qualità, risponderà dei debiti del fratello, e che a tutti gli effetti il bene non è stato sottratto alla garanzia del creditore; tuttavia, non si può negare che la disposizione inserita nell'atto di donazione secondo cui *"il donante, a norma dell'articolo 796 del codice civile, riserva l'usufrutto generale vitalizio delle quote immobiliari come sopra donate a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio della cognata, signora R. Ma che accetta"*, costituisce a tutti gli effetti una limitazione al diritto di parte creditrice di soddisfarsi sui beni oggetto del contratto di locazione, dal momento che, in virtù di detta clausola, la piena proprietà risulta gravata da un diritto di usufrutto che ne diminuisce il valore, assieme alla comoda commerciabilità. Né può sostenersi che tale costituzione di diritto reale fosse non revocabile, in quanto trattasi di atto messo in essere dal donante, potenziale debitore dell'odierno attore.

In ragione di tutto ciò, deve quindi concludersi nel senso che la domanda di inefficacia debba essere accolta alla luce della perdurante lesione del diritto di credito vantato da Al Al e consistente nella previsione di un "peso" sulla proprietà dei beni, anche a seguito della "riunione" nel convenuto deceduto R. A della qualità di donatario e di erede di I. A

Trattandosi di atto di liberalità messo in essere in un momento storico in cui era ben conosciuta da tutti i soci la situazione precaria della società nonché la intenzione del socio A A di provvedere al ripianamento dei debiti (sul punto si vedano le comunicazioni inviate dal liquidatore: docc. 19, 20 e 21), deve ritenersi integrato il requisito soggettivo ed oggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.. Infine, è appena il caso di richiamare la giurisprudenza maggioritaria che ha sempre ritenuto che per l'esercizio della azione revocatoria sia sufficiente una mera ragione di credito anche se non giudizialmente accertata; nel caso in esame,



peraltro, non vi sono mai state contestazioni in ordine né al fatto che le somme sono state corrisposte da parte attrice alla società né che quest'ultima si presentasse un bilancio in perdita anche in fase di liquidazione, con la conseguenza che il diritto di credito tutelato con l'azione revocatoria non può dirsi, ad una analisi sommaria, manifestamente insussistente.

3.- Per quanto attiene le spese del presente giudizio, deve trovare applicazione il principio di soccombenza, con la conseguenza che esse dovranno far carico alla convenuta, liquidate nel dispositivo in relazione allo scaglione di valore indeterminato complessità media, importi medi, non considerando la fase istruttoria, mai realmente tenutasi.

Tuttavia, stante il parziale accoglimento delle eccezioni argutamente sollevate da parte convenuta, se ne deve disporre la compensazione per la metà.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) dichiara l'inefficacia dell'atto di donazione stipulato in data 20/11/2004 al ministero notaio Dott. Tonino Cabrini di Brescello repertorio numero 42173 e raccolta 20952 tra i signori di I A e M: R trascritta Reggio Emilia in data 15/12/2004 al numero 33212 registro generale e 19455 registro particolare e al numero 33213 registro generale e il numero 19456 registro particolare;

2) Condanna altresì M: R: , A: A Al A e N

A nelle rispettive qualità ed in solido tra loro a rimborsare ad A: A le spese di lite, che si liquidano per l'intero in € 5.534,00 per compensi, € 546,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali, disponendone la compensazione per la metà.

Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies e pubblicata con allegazione al verbale di udienza.

Il Giudice
dott. Matteo Marini.